

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO (ART. 32 CCNL 16.11.2022)

1. Principi generali

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate quale fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Direttore.

Le prestazioni straordinarie sono conteggiate a partire dal 30° minuto eccedente il termine dell'orario di lavoro previsto e successivamente a scaglioni di 15 minuti.

La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare di norma un arco massimo giornaliero di 10 ore.

La maggiorazione per lavoro straordinario si basa sulla misura oraria di lavoro ordinario, ed è pari a:

- 15% per lavoro straordinario diurno
- 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)
- 50% per lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

2. Assegnazione del monte ore

Il Direttore assegna bimestralmente ad ogni dipendente un monte ore straordinari con una comunicazione a cura del Servizio personale.

Sempre a cadenza bimestrale, si procederà alla liquidazione degli straordinari; le ore non utilizzate saranno oggetto di redistribuzione nei bimestri successivi sulla base del monitoraggio dell'andamento delle ore di straordinario effettuate a livello di Ente.

Per il personale con rapporto di lavoro part time, ai sensi dell'art.62 comma 2 del CCNL del 16.11.2022, entro il normale orario di lavoro di 36 ore può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare; la misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale ed è calcolata con riferimento all'orario mensile.

3. Autorizzazione

L'assegnazione del monte ore costituisce autorizzazione preventiva, che deve essere oggetto di conferma successiva all'effettuazione dello stesso tramite l'applicativo attualmente in uso per la rilevazione delle presenze, nell'ambito del quale dovranno essere indicate le motivazioni.

4. Pagamento degli straordinari

Nei limiti dell'assegnazione del monte ore bimestrale, ad ogni dipendente verranno liquidati gli straordinari di cui non è stato richiesto il recupero compensativo di cui al successivo punto 5.

A tal fine, al termine del bimestre di assegnazione, il dipendente deve comunicare al Servizio personale, in relazione alle ore di straordinario effettuate ed eventualmente non già recuperate, se intende recuperare le ore stesse secondo le disposizioni di cui al successivo punto 5 o richiederle a pagamento.

In caso di mancata comunicazione entro la prima settimana lavorativa successiva al bimestre di effettuazione degli straordinari, le ore effettuate saranno pagate.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno: si rinvia alle norme dell'art. 32 commi 4 e 5 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022;

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale: si rinvia alle norme dell'art. 62 commi 5 e 6 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022.

5. Riposo compensativo da straordinario.

Nei limiti dell'assegnazione del monte ore bimestrale al singolo dipendente, le ore di lavoro straordinario effettuate e autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La fruizione delle ore a recupero dovrà avvenire entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

Per il recupero delle prestazioni straordinarie autorizzate sono fissate le seguenti modalità:

- il recupero deve essere richiesto preventivamente tramite il programma informatico attualmente in uso;
- il limite minimo giornaliero recuperabile è fissato in quindici minuti primi; il limite massimo in otto ore;
- non è possibile effettuare recuperi per oltre due giorni consecutivi completi nella stessa settimana lavorativa;

Per ciò che concerne il numero di ore da recuperare generate nelle annualità precedenti, queste devono essere esaurite entro il 31/12/2023 salvo diversa disposizione del Direttore.